

Special Assist



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIALE “DECRETO DEL FARE”
D.L. N.69 DEL 21 GIUGNO 2013
(S.O. N.50 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.144 DEL 21 GIUGNO 2013)
IN VIGORE DAL 22 GIUGNO 2013

<p>Rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese</p> <p>Innalzata dal 70 all'80%, su tutto il territorio nazionale, la percentuale massima di copertura delle «operazioni finanziarie di anticipazione di credito senza cessione dello stesso verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e delle «operazioni finanziarie con durata non inferiore a 36 mesi».</p>	Art. 1
<p>Finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI</p> <p>Le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo.</p> <p>I finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2.000.000 di euro per ciascuna impresa beneficiaria. I finanziamenti possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili.</p> <p>Alle imprese che accedono ai finanziamenti il Ministero dello sviluppo economico (MISE) concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti.</p> <p>Con decreto del MISE saranno stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso, la misura massima e le modalità di erogazione dei contributi, nonché le modalità di raccordo con il finanziamento.</p> <p>La concessione dei finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.</p>	Art. 2
<p>Trasformazione degli impianti di distribuzione del carburante</p> <p>Esteso il sistema di incentivazione attualmente previsto per la chiusura degli impianti di distribuzione carburanti (fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'art.6 del D.Lgs. n.32/1998) anche alla loro trasformazione in impianti di distribuzione di metano per autotrazione.</p>	Art. 4, co. 7
<p>Soglie inferiori per la Robin tax</p> <p>Modificata la disciplina della c.d. Robin tax, introdotta dall'art.81, co.16, D.L. n.112/2008. L'addizionale Ires troverà applicazione per i soggetti che operano nei settori petrolifero ed energetico che abbiano conseguito nel precedente periodo d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ un volume di ricavi superiore a 3.000.000 di euro; ➔ un reddito imponibile superiore a 300.000 euro. 	Art. 5
<p>Accisa più leggera per il gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra</p> <p>Dall'1/08/13 al 31/12/15, a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ coltivatori diretti; ➔ imprenditori agricoli professionali, <p>iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale è applicata, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, l'accisa al livello di imposizione, per l'anno 2013, pari a euro 25 per 1.000 Litri. Per usufruire dell'agevolazione i soggetti interessati, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, devono obbligarsi a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.</p>	Art. 6, co. 1

<p>Imprese miste</p> <p>Prevista la concessione di crediti agevolati a imprese italiane per il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste pubblico – privato.</p> <p>Prevista, inoltre, la concessione di crediti agevolati a investitori affinché finanzino imprese miste per investimenti in Paesi in via di sviluppo.</p>	Art. 7
<p>Credito d'imposta per il cinema</p> <p>Prorogato per il periodo d'imposta 2014 il credito d'imposta di cui all'art.1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della Legge n.244/2007, per la produzione e distribuzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate detterà termini e modalità di fruizione del credito di imposta.</p>	Art. 11
<p>Defiscalizzazione per la realizzazione delle grandi infrastrutture</p> <p>Per le nuove infrastrutture con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ rilevanza strategica nazionale; ➔ importo superiore a 200.000.000 di euro; ➔ realizzate mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato; ➔ progettazione definitiva approvata entro il 31/12/16; ➔ per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario, <p>è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, comprese le società di progetto, un credito di imposta a valere sull'Ires e sull'Irap generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. È riconosciuta, inoltre, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario.</p>	Art. 19, co. 3
<p>Modulazione delle tasse portuali e di ancoraggio</p> <p>Confermata e resa permanente la possibilità, in precedenza prevista fino al 30/06/13, di riduzione delle tasse portuali sulle merci e per l'ancoraggio, nonché di aumento fino al doppio delle stesse, in autonomia da parte delle autorità portuali.</p> <p>In caso di riduzione della tassa di ancoraggio in una misura superiore al 70%, è esclusa la facoltà di pagare la tassa in abbonamento.</p>	Art. 22, co. 2
<p>Noleggio occasionale delle imbarcazioni da diporto</p> <p>I proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale sono assoggettati, ex art.49-bis, co.5, D.Lgs. n.171/2005, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20%, qualora richiesto del percipiente, a condizione che la durata del noleggio non superi in previsione i 40 giorni annui. La durata minima del noleggio ha, infatti, sostituito il previgente limite, pari a 30.000 euro annui, al cui superamento non era consentita l'applicazione dell'imposta sostitutiva.</p>	Art. 23, co. 1
<p>Tassa di possesso delle imbarcazioni</p> <p>Modificati gli importi della tassa di possesso delle imbarcazioni e navi da diporto di cui all'art.16 del D.L. n.201/2011.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ sono state soppresse le tasse di possesso per le unità da diporto di ridotte dimensioni (fasce a e b, fino a 14 metri di lunghezza dello scafo); ➔ è stato disposto il dimezzamento per quelle intermedie (fasce c e d, fino a 20 metri); ➔ restano inalterate le tasse per le unità maggiori (dai 20, 01 metri ed oltre). 	Art. 23, co. 2

<p>Semplificazioni in materia di DURC nei contratti pubblici</p> <p>È valido per 180 giorni dalla data di emissione il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p>	<p>Art. 31, co. 5</p>
<p>La responsabilità fiscale negli appalti</p> <p>La responsabilità solidale dell'appaltatore di cui all'art.35 co.28, del D.L. n.223/06, è stata limitata al solo versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e non anche dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del contratto di subappalto.</p>	<p>Art. 50</p>
<p>Abrogazione del Modello 770 mensile</p> <p>Non c'è più l'obbligo per i sostituti d'imposta di comunicare in via telematica mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per la rilevazione della misura della retribuzione e dei versamenti eseguiti, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni. L'obbligo era previsto dal co.1, dell'art.44-bis, D.L. n.269/2003.</p>	<p>Art. 51</p>
<p>Disposizioni per la riscossione mediante ruolo</p> <p>Sono state apportate una serie di modifiche in materia di riscossione mediante ruolo (art.19, DPR n.602/1973). L'attuazione delle nuove disposizioni è rimessa ad un apposito decreto.</p> <p>È stata prevista la possibilità di ottenere un'ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare, la rateazione concessa al contribuente può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà (co. 1, art. 19); ➤ fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà posta a base della concessione della prima dilazione; può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una <i>"comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica"</i>. <p>La comprovata e grave situazione di difficoltà si verifica qualora ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e la valutazione della solvibilità del contribuente in relazione al piano di rateazione concedibile.</p>	<p>Art. 52</p>
<p>Norma interpretativa in materia di rimborsi Iva alle agenzie di viaggio</p> <p>Il co.3 dell'art.74-ter, DPR n.633/72 si interpreta nel senso che l'imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'UE a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell'Iva assolta su acquisti di beni/prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia. Sono fatti salvi i rimborsi già effettuati al 22/06/13; non si dà luogo alla restituzione delle somme che a tale data risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall'Amministrazione Finanziaria. Quindi, la norma in esame chiarisce che l'imposta non è rimborsabile nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell'Unione europea.</p>	<p>Art. 55</p>
<p>Termini per l'imposta sulle transazioni finanziarie</p> <p>Differiti i termini per l'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. <i>Tobin tax</i>) istituita con l'art.1, commi da 491 a 500 della Legge n.228/2012.</p> <p>In particolare, è stato stabilito che:</p>	<p>Art. 56</p>

<ul style="list-style-type: none"> ➔ decorre dalle operazioni effettuate dall'1/09/13 l'applicazione dell'imposta sugli strumenti finanziari derivati; ➔ l'imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente (di cui al co.491, art. 1) e sugli ordini (di cui al co.495, art.1) su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari, effettuati entro il 30/09/13, è versata entro il 16/10/13; ➔ l'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari (di cui al co.491, art.1) e sugli ordini (di cui al co.495, art.1) su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 deve essere versata entro il 16/10/13. 	
<p>Modifiche all'istituto della conciliazione giudiziale</p> <p>Introdotta una disposizione che prevede che il giudice civile alla prima udienza ovvero in seguito, sino al termine dell'istruzione, formuli alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai fini del giudizio (e quindi anche della statuizione sulle spese processuali).</p> <p>È stato disposto, inoltre, che il giudice del lavoro possa formulare una proposta non solo transattiva ma anche più ampiamente conciliativa. Il giudice, tuttavia, può non formulare la proposta transattiva o conciliativa nel caso in cui risulti manifesta l'impossibilità di comporre la controversia.</p>	Art. 77
<p>Più veloce la conclusione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo</p> <p>Il convenuto in un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, costituendosi prima della scadenza del termine minimo, può chiedere al presidente del tribunale che l'udienza per la comparizione delle parti sia fissata con congruo anticipo su quella indicata dall'attore. Con la modifica dell'art.163-<i>bis</i>, terzo co., è stato previsto che in tal caso l'udienza per la comparizione delle parti deve essere fissata non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.</p> <p>La nuova disposizione si applica ai procedimenti instaurati, a norma dell'art.643, ultimo co., C.P.C., successivamente all'entrata in vigore del decreto.</p>	Art. 78
<p>Il foro competente per le società estere senza stabile organizzazione</p> <p>Per le cause civili nelle quali è parte una società con sede all'estero e priva nel territorio dello Stato di sedi secondarie con rappresentanza stabile, il foro competente è stato fissato negli uffici di Milano, Roma o Napoli, a seconda dell'ufficio giudiziario che sarebbe competente secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale. In particolare, per le cause che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono, invece, inderogabilmente competenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ gli uffici giudiziari di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino, Trento e Bolzano (sezione distaccata), Trieste, Venezia; ➔ gli uffici giudiziari di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Bologna, Cagliari, Sassari (sezione distaccata), Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma; ➔ gli uffici giudiziari di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno. <p>Quando una società (di cui sopra) è chiamata in garanzia, la cognizione così della causa principale come dell'azione in garanzia, è devoluta, sulla semplice richiesta della società stessa, con ordinanza del giudice, all'ufficio giudiziario competente a norma del medesimo co..</p>	Art. 80

Special Assist

<p>Le norme ordinarie di competenza restano ferme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari; ➔ nei casi di intervento volontario; ➔ nei giudizi di opposizione di terzo. <p>Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal 30° giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>	
<p>Modifiche alla disciplina sul concordato preventivo</p> <p>Mediante una modifica all'art.16 del R.D. n.267/42 è stato, tra l'altro, previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ l'obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell'informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile; ➔ la possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l'attività da questi compiuta "è manifestamente inidonea alla predisposizione" di detti documenti. 	Art. 82
<p>La mediazione civile e commerciale</p> <p>Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ condominio; ➔ diritti reali; ➔ divisione; ➔ successioni ereditarie; ➔ patti di famiglia; ➔ locazione; ➔ comodato; ➔ affitto di aziende; ➔ risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; ➔ contratti assicurativi, bancari e finanziari, <p>è tenuto preliminarmente a esperire uno dei seguenti procedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➔ il procedimento di mediazione; ➔ il procedimento di conciliazione previsto dal D.Lgs. n.179/2007; ➔ il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. n.385/1993, per le materie ivi regolate. <p>L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.</p> <p>È stato, inoltre, stabilito che gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori.</p>	Art. 84